

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

**CAPO I
NORME GENERALI**

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi collaborazione autonoma (occasionale o di carattere coordinato e continuativo), in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni professionali.

Art.2

Soggetti degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente art.1 possono essere conferiti:

- a) a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti alle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
- b) a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- c) ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- d) alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Art.3

Esclusione dal conferimento degli incarichi

Il Comune non potrà procedere al conferimento incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune di Monterotondo;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) abbiano un contenzioso con il Comune di Monterotondo.

Nei casi b), c), d) le superiori condizioni ostative verranno meno con il decorso di un biennio dalla data dell'accertamento della condizione.

Articolo 4

Programmazione dei fabbisogni

L'Amministrazione provvede, almeno con cadenza annuale, alla programmazione dei fabbisogni che rendano necessario l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, sia per il

raggiungimento delle finalità istituzionali sia per il conseguimento degli obiettivi strategici individuati dall'ente.

L'affidamento dei predetti incarichi avverrà, da parte dei dirigenti preposti, solo nell'ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nella programmazione delle attività dell'amministrazione formalizzata, con provvedimenti approvati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000.

Art.5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

Per esigenze cui non risulti possibile far fronte con il personale in servizio, potranno essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, solo in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- b) deve preliminarmente essere accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'amministrazione per il raggiungimento delle finalità di cui alla precedente lettera a);
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

CAPO II INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE

Art.6

Selezione soggetti destinatari incarichi

L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, da pubblicarsi per un periodo di almeno quindici giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto.

Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila, IVA esclusa) o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati esclusivamente tra quelli iscritti nelle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art.10 o in base al possesso di particolari requisiti.

Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).

Art. 7

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'amministrazione procede alla selezione dei soggetti esterni ai quali conferire incarichi professionali valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione da disciplinarsi in sede di emissione di avvisi pubblici.

La selezione delle offerte operative ed economiche, fatte pervenire in risposta agli specifici bandi resi pubblici dall'amministrazione comunale, è effettuata da parte di un'apposita commissione interna composta da tre membri e nominata con provvedimento del direttore generale (o in caso di assenza del Segretario Generale). Il dirigente della struttura della struttura che beneficia della prestazione professionale, presidente della commissione, individua un segretario verbalizzante. Gli ulteriori membri della commissione sono individuati tra il personale dirigente o facente funzioni dirigenziali presenti nell'ente e nominati nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 8

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dagli art.2-3-4-5 del presente regolamento, l'amministrazione può conferire a soggetti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione), nel caso in cui la prestazione professionale debba essere intrapresa in tempi non compatibili con quelli necessari per l'attivazione e conclusione della selezione comparativa dei collaboratori autonomi da incaricare. L'amministrazione, fermo restando l'eccezionalità della procedura di cui alla presente lettera ed indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è comunque tenuta a programmare ed utilizzare procedure di selezione comparativa ad evidenza pubblica per l'individuazione dei collaboratori autonomi cui conferire eventuali incarichi professionali;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) per incarichi professionali comportanti una spesa pari o inferiore ad euro 5.000 (cinquemila, IVA esclusa).

L'affidamento degli incarichi in modo diretto, senza l'espletamento di procedure comparative di cui agli art.6 e 7 del presente regolamento, deve comunque assicurare il rispetto del principio di rotazione tra professionisti.

Art. 9

Liste di accreditamento di esperti

L'Amministrazione comunale, per assicurare la pronta disponibilità di elenchi (liste di accreditamento) di soggetti qualificati, per l'eventuale affidamento di incarichi di studio, ricerca o di consulenza, dispone periodicamente la pubblicazione di avvisi pubblici finalizzati alla ricerca di candidature tra i soggetti interessati a collaborare con l'Ente. Le suddette liste formano l'albo dei consulenti dell'Amministrazione comunale.

Gli avvisi pubblici per la formazione delle liste di accreditamento di esperti esterni devono contenere:

- a) requisiti professionali e di esperienza minimi;
- b) eventuali tipologie di settori di attività.

Nell'eventualità di utilizzo delle liste di accreditamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi del precedente art.6, l'amministrazione provvederà a formalizzare i criteri di selezione per la valutazione comparativa delle offerte di collaborazione.

L'amministrazione, per dar corso alla procedura e stabilendo un termine per la consegna delle offerte non inferiore a dieci giorni, dovrà far pervenire a ciascun professionista tra quelli individuati nella lista di accreditamento un apposito invito. Quest'ultimo dovrà sollecitare la formulazione di

un'offerta, composta di una proposta operativa e di una proposta economica, che saranno valutate secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La selezione delle offerte operative ed economiche viene effettuata dal dirigente della struttura che beneficia della prestazione professionale.

Le proposte operative dovranno permettere di valutare le abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico e le modalità qualitative e metodologiche di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Le proposte economiche dovranno evidenziare chiaramente le eventuali riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali rispetto a quanto stimato dall'amministrazione nonché il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

Art. 10

Formalizzazione dell'incarico

L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'amministrazione, comunque prima di procedere alla liquidazione dei previsti compensi, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e degli obiettivi conseguiti dalla stesso in relazione a quanto previsto dal relativo contratto d'opera.

Art. 12

Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione sul sito internet istituzionale dell'Ente di un elenco dei consulenti e degli esperti di cui si avvale.

L'elenco contiene per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

CAPO III
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Articolo 13

Selezione dei collaboratori

L'amministrazione seleziona i soggetti ai quali intende conferire gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum e successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000,00 euro (cinquemila/00), l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

- a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
- b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curricula;
- c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particola e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.

L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 14

(Valutazione delle domande di partecipazione)

Le domande di partecipazione con i relativi curricula sono valutate dal dirigente della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative del settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Per la valutazione delle candidature il dirigente si avvale di apposita commissione interna composta da tre membri e nominata con provvedimento del direttore generale (o in caso di assenza del Segretario Generale). Il dirigente, presidente della commissione, individua un segretario verbalizzante. Gli ulteriori membri della commissione sono individuati tra il personale dirigente o facente funzioni dirigenziali presenti nell'ente e nominati nel rispetto del principio di rotazione.

La commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico.

Al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, i tre candidati che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire sono ammessi ad un successivo colloquio, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare.

In caso di rinuncia di quest'ultimo o di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune di offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.

Art.15

Durata del contratto

Il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è ammesso per la realizzazione delle medesime attività oggetto di incarichi già affidati in precedenza.

La proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è ammessa, per il completamento della relativa attività progettuale, solo quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di ritardi non imputabili al collaboratore, per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle attività e con un compenso pari a quello pattuito per il progetto, debitamente proporzionato alla consistenza dell'attività da svolgere;
- nel caso di ritardi imputabili al collaboratore, per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle attività e senza alcun compenso aggiuntivo.

CAPO IV

NORME FINALI

Art.16

Limitazioni di spesa

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio preventivo.

Art.17

Abrogazione norme preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti in contrasto o incompatibili con il presente regolamento nonché quanto disposto nel regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale n.79 del 13.03.2008.

Art.18

Responsabilità

L'affidamento da parte dei dirigenti di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Sono comunque fatti i profili di responsabilità dirigenziale individuati dall'art.46 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire.

Art.19

Entrata in vigore

Il presente regolamento, sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) consecutivi all' Albo Pretorio del Comune di Monterotondo ed entrerà in vigore il 16° giorno.